

**PARVEST PENSIONE**  
FONDO PENSIONE APERTO

**REGOLAMENTO**



## INDICE

### PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività
- Art. 3 - Scopo

### PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Gestione degli investimenti
- Art. 8 - Spese

### PARTE III – CONTRIBUTUZIONI E PRESTAZIONI

- Art. 9 - Contribuzione
- Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Erogazione della rendita
- Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 - Anticipazioni

### PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art.15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art.16 - Banca depositaria
- Art.17 - Responsabile
- Art.18 - Organismo di sorveglianza
- Art.19 - Conflitti di interesse
- Art.20 - Scritture contabili

### PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art.21 - Modalità di adesione
- Art.22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art.23 - Comunicazioni e reclami

### PARTE VI – NORME FINALI

- Art.24 - Modifiche al Regolamento
- Art.25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art.26 - Cessione del Fondo
- Art.27 - Rinvio

### ALLEGATI:

- ALLEGATO N.1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE
- ALLEGATO N.2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA
- ALLEGATO N.3. CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE



## PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

### **Art.1. - Denominazione**

1. "Parvest Pensione - Fondo pensione aperto", di seguito definito "Fondo", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

### **Art.2. - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività**

1. Cardif Assicurazioni S.p.A., di seguito definita "compagnia", esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 9 settembre 1998.
2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima "compagnia" giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con Isvap, con provvedimento del 9 settembre 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP, al n. 42.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della compagnia.

### **Art.3. - Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

## PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

### **Art.4. - Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### **Art.5. - Destinatari**

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

### **Art.6. - Scelte di investimento**

1. Il Fondo è articolato in n. 6 comparti, come di seguito specificati:
  - a) "Horizon 30"
  - b) "Horizon 20"
  - c) "Horizon 10"
  - d) "Horizon 5"
  - e) "Short Term"
  - f) "Horizon Garanzia", questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.



2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

#### **Art.7. - Gestione degli investimenti**

1. La compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

2. La compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE ed i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.

3. Ferma restando la responsabilità della compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.

5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

a) "Horizon 30" – Il comparto persegue l'obiettivo di massimizzare il rendimento in un orizzonte temporale di lungo termine (30 anni). L'investimento in titoli di capitale è previsto fino a un massimo del 100% ed a un minimo del 90%.

b) "Horizon 20" – Il comparto persegue l'obiettivo di massimizzare il rendimento in un orizzonte temporale a lungo termine (20 anni). L'investimento in titoli di capitale è previsto fino a un massimo del 65% e un minimo del 50%.

c) "Horizon 10" – Il comparto persegue l'obiettivo di massimizzare il rendimento in un orizzonte temporale di medio termine (10 anni). L'investimento in titoli di capitale è previsto fino a un massimo del 30% e un minimo del 10%.

d) "Horizon 5" – Il comparto persegue l'obiettivo di massimizzare il rendimento in un orizzonte temporale di medio termine (5 anni). L'investimento in titoli di capitale è previsto fino a un massimo del 15% e un minimo dello 0%.

e) "Short term" – Il comparto persegue l'obiettivo di massimizzare il rendimento in un orizzonte temporale di breve termine (fino a 5 anni) e prevede l'investimento in strumenti finanziari prevalentemente del mercato obbligazionario e monetario.

f) "Horizon Garanzia" – Il comparto è un comparto garantito ed è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR. La gestione, pertanto, è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il comparto è orientato prevalentemente verso titoli di debito la cui duration non può superare i 5 anni. "Horizon Garanzia" ha la possibilità di investire nei mercati azionari fino ad un massimo del 5%. Questo comparto investe in titoli di debito quotati, titoli di debito non quotati, solo se emessi o garantiti da Stati o da Organismi internazionali di Paesi OCSE e investimenti in titoli azionari quotati su mercati regolamentati e in OICR la cui politica d'investimento è compatibile con le linee guida e finalità di tale comparto. E' previsto il ricorso a derivati.



L'adesione al comparto denominato "Horizon Garanzia" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

Una garanzia di importo minimo pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Opera al momento dell'esercizio del diritto al pensionamento nonché prima del pensionamento, nei seguenti casi di riscatto della posizione individuale:

- decesso;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla compagnia.

Un'ulteriore garanzia opera a favore di tutti gli aderenti al comparto alla data del 27/12/11. Essa garantisce che ciascun aderente al comparto beneficerà alla scadenza del 27/12/11 di un valore di quota garantito pari al 100% del valore di quota più alto constatato nel periodo dall'1/07/07 al 27/12/11. A tale data, qualora il valore di quota risulti inferiore al valore di quota garantito, lo stesso verrà aumentato a tale maggior valore tramite integrazione del patrimonio del comparto.

I sottoscrittori, qualunque sia la data di sottoscrizione della quota, che richiedono il riscatto anticipato della loro posizione non beneficeranno della garanzia di cui sopra.

6. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

## **Art.8. - Spese**

### **1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:**

*a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro 10,00.*

*b) Spese relative alla fase di accumulo:*

*b.1) direttamente a carico dell'aderente: una commissione di euro11,00, prelevata annualmente;*

*b.2) indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:*

*una commissione di gestione in misura percentuale variabile, come qui sotto indicato, in funzione del comparto prescelto:*

*- per il comparto "Horizon 30": 1,30% su base annua sul valore complessivo netto del comparto;*

*- per il comparto "Horizon 20": 1,30% su base annua sul valore complessivo netto del comparto;*

*- per il comparto "Horizon 10": 1,10% su base annua sul valore complessivo netto del comparto;*

*- per il comparto "Horizon 5": 1,10% su base annua sul valore complessivo netto del comparto;*



- per il comparto "Short Term": 0,90% su base annua sul valore complessivo netto del comparto.

- per il comparto "Horizon Garanzia": 0,90% su base annua sul valore complessivo netto del comparto.

*Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della compagnia. Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.*

*c) Spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:*

*c.1) 10,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.13;*

*c.2) 10,00 euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'Art.6;*

*d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n.3.*

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestioni espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.

3. Sono a carico della compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

### PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

#### **Art.9. - Contribuzione**

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.

2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.

4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.

6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.



7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

#### **Art.10. - Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art.8, comma 1, lett. a) e b1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. La compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile e alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

#### **Art.11. - Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per



cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, comma 6 e 7.

### **Art.12. - Erogazione della rendita**

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero: alle persone da lui designate);

- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero: alle persone da lui designate) e, successivamente, all'aderente se è ancora in vita viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

3. Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n.3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

### **Art.13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;



c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art.11;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. La compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

#### **Art.14. - Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.



6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

## PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

### **Art.15. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile**

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la compagnia.
4. La compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

### **Art.16. - Banca depositaria**

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla banca “BNP Paribas Securities Services”, di seguito "banca depositaria", con sede in Milano.
2. La compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
  - la compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
  - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
  - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

### **Art.17. - Responsabile**

1. La compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.



#### **Art.18. - Organismo di sorveglianza**

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art.5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n.2.

#### **Art.19. - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

#### **Art.20. - Scritture contabili**

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

### **PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

#### **Art.21. - Modalità di adesione**

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 25.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

#### **Art.22. - Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. La compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.



### **Art.23. - Comunicazioni e reclami**

1. La compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

## PARTE VI - NORME FINALI

### **Art.24 - Modifiche al Regolamento**

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.  
2. La compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.25.

### **Art.25. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo**

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la compagnia.  
2. La compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione di tali modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.  
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

### **Art.26. - Cessione del Fondo**

1. Qualora la compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

### **Art.27. - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

#### ***Allegati:***

***Allegato n.1. Disposizioni in materia di Responsabile***

***Allegato n.2. Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza***

***Allegato n.3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite***



**PARVEST PENSIONE**  
FONDO PENSIONE APERTO

**ALLEGATI AL REGOLAMENTO**



## **ALLEGATO n. 1**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE**

#### **Art.1. - Nomina e cessazione dall'incarico**

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di Cardif Assicurazioni S.p.A., di seguito definita "compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

#### **Art.2. - Requisiti e incompatibilità**

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore della compagnia;
  - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

#### **Art.3. - Decadenza**

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

#### **Art.4. - Retribuzione**

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della compagnia.

#### **Art.5. - Autonomia del Responsabile**

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla compagnia.



2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

#### **Art.6. - Doveri del Responsabile**

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

**a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**

i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

**b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**

i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti;

ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

**c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**

i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;

ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;

iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;

v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per



l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.

3. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

#### **Art.7. - Rapporti con la COVIP**

1. Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art.8. - Responsabilità**

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.

2. Egli risponde verso la compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.



## ALLEGATO n. 2

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

#### **Art. 1. – Ambito di applicazione**

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza..

#### **Art. 2. - Composizione dell'Organismo**

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla compagnia che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.

2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.

3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

#### **Art. 3. - Designazione e durata dall'incarico dei componenti**

1. I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.

2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art.2, comma 2, del presente Allegato, la compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.

3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.

4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.

5. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.



6. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia.

#### **Art. 4. - Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza**

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.

2. L'Organo di amministrazione della compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.

3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.

5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

#### **Art. 5. – Remunerazione**

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.

2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.

3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla compagnia né sul Fondo.

#### **Art.6. -Compiti dell'Organismo**

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:

- a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
- b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art.7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;
- c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.

2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale,



relazioni informative:

- a) sulla trattazione degli esposti;
- b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
- c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
- d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.

3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.

4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

#### **Art.7. - Modalità di funzionamento**

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo.

2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla compagnia più anziano anagraficamente.

3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.

4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.

6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della compagnia.

#### **Art.8. - Responsabilità**

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.



## **ALLEGATO n.3**

### **CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE**

#### **ART. 1 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dai documenti contrattuali da essa firmati.

#### **ART. 2 - PERSONE ASSICURABILI**

Sono assicurabili tutti gli aderenti al Fondo Pensione Aperto "Parvest Pensione", che abbiano i requisiti necessari così come previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 124/93.

#### **ART. 3 - PRESTAZIONE**

L'Aderente-Assicurato, che abbia maturato i requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia, deve provvedere a compilare l'apposito "Modulo di Opzione" in cui indicherà il capitale di cui richiede l'erogazione sotto forma di rendita, nonché la tipologia e la rateazione della rendita, secondo le modalità previste al successivo art. 4.

L'importo della rendita annua si ottiene moltiplicando il capitale indicato dall'Aderente Assicurato per il coefficiente di conversione corrispondente alla tipologia di rendita nonché della rateazione prescelta in relazione ad età e sesso dell'Assicurato.

L'importo della rata di rendita con frazionamento subannuale si ottiene dividendo l'importo della rendita annua per il numero di rate prescelto.

Per il calcolo dei coefficienti sono state adottate le seguenti ipotesi:

- ipotesi demografica: tav. RG48 distinta per sesso;
- ipotesi finanziaria: tasso tecnico 0%;
- ipotesi di caricamento: 3,5% del tasso di premio a titolo di onere di gestione.

Le tabelle allegate riportano detti coefficienti nei casi di: rendita su testa singola, rendita totalmente vitalizia, rendita certa per i primi 5 o 10 anni.

Nel caso di scelta di una rendita vitalizia reversibile su testa designata e nella misura di reversibilità prescelta, il relativo coefficiente di conversione sarà calcolato in relazione all'età ed al sesso dei vitalizzati, adottando le stesse ipotesi (demografica, finanziaria e di caricamento) previste per la rendita su testa singola.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposito "Modulo di opzione", comunicherà l'importo della rendita assicurata e provvederà all'erogazione della stessa secondo le scelte effettuate dall'Assicurato.

La determinazione della prestazione assicurata viene effettuata secondo criteri di equivalenza attuariale utilizzando la tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del "Modulo di Opzione".

Pertanto le tariffe allegate si devono considerare a titolo puramente indicativo. La rendita sarà rivalutata secondo le modalità di cui all'art. 6.

#### **ART. 4 - TIPOLOGIE DI RENDITA**

• L'Assicurato può scegliere fra le seguenti tipologie:

- a) rendita vitalizia - pagabile vita natural durante a suo favore;
- b) rendita certa - da corrispondere in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, vita natural durante a suo favore (di minore importo rispetto alla vitalizia);
- c) rendita reversibile - da corrispondere vita natural durante a suo favore e successivamente al suo decesso, vita natural durante al Reversionario indicato al momento della sottoscrizione, qualora quest'ultimo sia ancora in vita (di minore importo rispetto alla vitalizia).

L'importo della rendita sarà in funzione della misura della reversibilità prescelta (100%, 60%, 50%) e dell'età e del sesso del Reversionario.



• L'assicurato deve scegliere tra le seguenti rateazioni della rendita:

- a) rateazione annuale
- b) rateazione semestrale
- c) rateazione trimestrale
- d) rateazione mensile

La scelta della rateazione incide sull'importo della rendita. L'importo è più consistente nel caso di scelta della rateazione annuale e decresce in relazione alla maggior frequenza dei versamenti delle rate.

Le rate sono posticipate.

Le scelte effettuate dall'Assicurato, con la sottoscrizione del "Modulo di Opzione", non sono modificabili. Qualora l'importo della singola rata risulti inferiore a € 25,82, la Società si riserva di proporre all'Assicurato una diversa rateazione della rendita.

#### **ART. 5 - EROGAZIONE DELLA RENDITA**

Il pagamento della rendita assicurata verrà effettuato da parte della Società all'Assicurato, qualora in vita, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Assicurato stesso sul "Modulo di Opzione".

Nel caso l'Assicurato abbia optato per una rendita certa, il pagamento della stessa, nel periodo di corresponsione certo, verrà comunque effettuato ai Beneficiari designati dall'Assicurato, qualora quest'ultimo non sia più in vita.

Il pagamento sarà effettuato con valuta pari al giorno 5 (se non lavorativo, con valuta pari al primo giorno lavorativo successivo) del mese di erogazione della rendita assicurata.

Ogni eventuale variazione del conto corrente d'appoggio dovrà essere tempestivamente segnalata alla Società.

La Società potrà effettuare il pagamento della rendita assicurata anche con diverso mezzo rispetto al bonifico bancario, previo accordo con l'Assicurato.

#### **ART. 6 - RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA**

Il presente contratto fa parte di una categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali la Società riconosce una rivalutazione delle prestazioni assicurate sulla base del risultato finanziario ottenuto dall'investimento delle somme gestite nella gestione speciale ATTIVO CARDIF, il cui regolamento è di seguito riportato.

Il tasso annuo di rivalutazione attribuito alla prestazione assicurata è almeno pari all'80% del risultato finanziario ottenuto annualmente dalla gestione speciale ATTIVO CARDIF.

Durante il periodo di godimento, la rendita assicurata, rivalutata su base annua, si otterrà sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto della rendita stessa per la misura della rivalutazione.

Gli aumenti della rendita avverranno ad ogni ricorrenza annuale del contratto e verranno comunque comunicati di volta in volta all'Assicurato.

#### **ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DI ESISTENZA IN VITA, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA RENDITA**

L'Assicurato dovrà produrre alla Società, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto ad ogni ricorrenza annuale dalla prima erogazione annuale, il certificato di esistenza in vita.

Nel caso l'Assicurato abbia optato per una rendita certa, il certificato di esistenza in vita dovrà essere prodotto per la prima volta almeno 15 giorni prima del termine del periodo di pagamento della rendita certa.

Nel caso l'Assicurato abbia optato per una rendita reversibile il certificato di esistenza in vita dovrà essere prodotto, successivamente al decesso dell'Assicurato, dal Reversionario.

Il mancato invio del certificato di esistenza in vita comporterà la sospensione dell'erogazione della rendita. Con il decesso dell'Assicurato termina l'erogazione della rendita (ad eccezione



del periodo di corresponsione certo della rendita, nel caso l'Assicurato abbia optato per una rendita certa).

La rendita è pagabile fino al secondo decesso nel caso di rendita reversibile.

Non è previsto il pagamento da parte della Società di interessi qualora dopo un periodo di sospensione dell'erogazione della rendita, questa venga riattivata.

#### **ART. 8 - TASSE ED IMPOSTE RELATIVE AL CONTRATTO**

Il capitale versato è soggetto alla tassa d'assicurazione oggi in misura dello 0,1% dell'importo stesso. Tasse ed imposte, nel periodo di erogazione della rendita, sono a carico dell'Assicurato.

#### **ART. 9 - DECESSO DELL'ASSICURATO**

La Società dovrà essere tempestivamente informata dell'avvenuto decesso dell'Assicurato.

Dovrà comunque pervenire alla Società un certificato di morte dell'Assicurato.

Qualora in assenza di tale comunicazione la Società continui l'erogazione della rendita, ad eccezione del periodo di corresponsione certo della rendita, gli importi corrisposti dovranno essere restituiti alla Società.

La Società in caso di mancata restituzione dei versamenti farà azione di rivalsa sugli eredi.

#### **ART. 10 - BENEFICIARI**

La designazione dei Beneficiari fatta dall'Assicurato può, in qualsiasi momento, essere revocata o modificata dallo stesso.

La designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che l'Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte dell'Assicurato.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

### **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE DEGLI INVESTIMENTI “ ATTIVO CARDIF”**

1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, e contraddistinta con il nome “ATTIVO CARDIF”.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di ATTIVO CARDIF.

2 - La gestione di ATTIVO CARDIF è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 la quale attesta la rispondenza di ATTIVO CARDIF al presente regolamento nonché alle norme stabilite al riguardo dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26/03/1987 e successive disposizioni.

In particolare sono certificati: la corretta valutazione delle attività attribuite a ATTIVO CARDIF, il rendimento annuo di ATTIVO CARDIF e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3 - Il rendimento annuo di ATTIVO CARDIF per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di ATTIVO CARDIF di competenza di quell'esercizio al valore medio di ATTIVO CARDIF.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di ATTIVO CARDIF al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle spese specifiche degli investimenti.



Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in ATTIVO CARDIF e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in ATTIVO CARDIF per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio di ATTIVO CARDIF si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di ATTIVO CARDIF.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in ATTIVO CARDIF.

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dall'1/1 fino al 31/12 del medesimo anno.

4 - La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.



# TABELLE

## TABELLE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA RENDITA

**TABELLA 1 - RENDITA VITALIZIA - MASCHI**

Conversione del capitale in rendita su testa singola – Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito – Coefficienti validi solo per coloro che sono nati prima del 1941 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
58	0,0384	0,0380	0,0378	0,0377
59	0,0398	0,0394	0,0392	0,0391
60	0,0413	0,0409	0,0407	0,0405
61	0,0429	0,0425	0,0422	0,0421
62	0,0447	0,0442	0,0439	0,0438
63	0,0466	0,0460	0,0458	0,0456
64	0,0486	0,0480	0,0477	0,0475
65	0,0508	0,0501	0,0498	0,0496
66	0,0531	0,0524	0,0521	0,0518
67	0,0557	0,0549	0,0545	0,0543
68	0,0585	0,0576	0,0572	0,0569
69	0,0615	0,0605	0,0600	0,0597
70	0,0647	0,0636	0,0631	0,0628

**TABELLA 3 - RENDITA VITALIZIA - MASCHI**

Conversione del capitale in rendita su testa singola – Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito – Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dal 1952 incluso al 1965 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0325	0,0322	0,0321	0,0320
56	0,0335	0,0332	0,0331	0,0330
57	0,0346	0,0343	0,0342	0,0341
58	0,0358	0,0355	0,0353	0,0352
59	0,0370	0,0367	0,0365	0,0364
60	0,0384	0,0380	0,0378	0,0377
61	0,0398	0,0394	0,0392	0,0391
62	0,0413	0,0409	0,0407	0,0405
63	0,0429	0,0425	0,0422	0,0421
64	0,0447	0,0442	0,0439	0,0438
65	0,0466	0,0460	0,0458	0,0456
66	0,0486	0,0480	0,0477	0,0475
67	0,0508	0,0501	0,0498	0,0496
68	0,0531	0,0524	0,0521	0,0518
69	0,0557	0,0549	0,0545	0,0543
70	0,0585	0,0576	0,0572	0,0569

**TABELLA 2 - RENDITA VITALIZIA - MASCHI**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dal 1942 incluso al 1951 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0335	0,0332	0,0331	0,0330
56	0,0346	0,0343	0,0342	0,0341
57	0,0358	0,0355	0,0353	0,0352
58	0,0370	0,0367	0,0365	0,0364
59	0,0384	0,0380	0,0378	0,0377
60	0,0398	0,0394	0,0392	0,0391
61	0,0413	0,0409	0,0407	0,0405
62	0,0429	0,0425	0,0422	0,0421
63	0,0447	0,0442	0,0439	0,0438
64	0,0466	0,0460	0,0458	0,0456
65	0,0486	0,0480	0,0477	0,0475
66	0,0508	0,0501	0,0498	0,0496
67	0,0531	0,0524	0,0521	0,0518
68	0,0557	0,0549	0,0545	0,0543
69	0,0585	0,0576	0,0572	0,0569
70	0,0615	0,0605	0,0600	0,0597

**TABELLA 4 - RENDITA VITALIZIA - MASCHI**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dopo il 1966 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0315	0,0312	0,0311	0,0310
56	0,0325	0,0322	0,0321	0,0320
57	0,0335	0,0332	0,0331	0,0330
58	0,0346	0,0343	0,0342	0,0341
59	0,0358	0,0355	0,0353	0,0352
60	0,0370	0,0367	0,0365	0,0364
61	0,0384	0,0380	0,0378	0,0377
62	0,0398	0,0394	0,0392	0,0391
63	0,0413	0,0409	0,0407	0,0405
64	0,0429	0,0425	0,0422	0,0421
65	0,0447	0,0442	0,0439	0,0438
66	0,0466	0,0460	0,0458	0,0456
67	0,0486	0,0480	0,0477	0,0475
68	0,0508	0,0501	0,0498	0,0496
69	0,0531,	0,0524	0,0521	0,0518
70	0,0557	0,0549	0,0545	0,0543



## TABELLE

**TABELLA 5 - RENDITA VITALIZIA - FEMMINE**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati prima del 1943 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
56	0,0306	0,0304	0,0303	0,0302
57	0,0316	0,0313	0,0312	0,0311
58	0,0326	0,0324	0,0322	0,0321
59	0,0337	0,0334	0,0333	0,0332
60	0,0349	0,0346	0,0344	0,0343
61	0,0361	0,0358	0,0356	0,0355
62	0,0375	0,0371	0,0369	0,0368
63	0,0389	0,0385	0,0383	0,0382
64	0,0404	0,0400	0,0398	0,0397
65	0,0421	0,0416	0,0414	0,0413
66	0,0439	0,0434	0,0432	0,0430
67	0,0458	0,0453	0,0450	0,0449
68	0,0479	0,0474	0,0471	0,0469
69	0,0503	0,0496	0,0493	0,0491
70	0,0528	0,0521	0,0517	0,0515

**TABELLA 7 - RENDITA VITALIZIA - FEMMINE**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dal 1951 incluso al 1964 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0281	0,0279	0,0278	0,0277
56	0,0289	0,0287	0,0286	0,0285
57	0,0297	0,0295	0,0294	0,0293
58	0,0306	0,0304	0,0303	0,0302
59	0,0316	0,0313	0,0312	0,0311
60	0,0326	0,0324	0,0322	0,0321
61	0,0337	0,0334	0,0333	0,0332
62	0,0349	0,0346	0,0344	0,0343
63	0,0361	0,0358	0,0356	0,0355
64	0,0375	0,0371	0,0369	0,0368
65	0,0389	0,0385	0,0383	0,0382
66	0,0404	0,0400	0,0398	0,0397
67	0,0421	0,0416	0,0414	0,0413
68	0,0439	0,0434	0,0432	0,0430
69	0,0458	0,0453	0,0450	0,0449
70	0,0479	0,0474	0,0471	0,0469

**TABELLA 6 - RENDITA VITALIZIA - FEMMINE**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dal 1944 incluso al 1950 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0289	0,0287	0,0286	0,0285
56	0,0297	0,0295	0,0294	0,0293
57	0,0306	0,0304	0,0303	0,0302
58	0,0316	0,0313	0,0312	0,0311
59	0,0326	0,0324	0,0322	0,0321
60	0,0337	0,0334	0,0333	0,0332
61	0,0349	0,0346	0,0344	0,0343
62	0,0361	0,0358	0,0356	0,0355
63	0,0375	0,0371	0,0369	0,0368
64	0,0389	0,0385	0,0383	0,0382
65	0,0404	0,0400	0,0398	0,0397
66	0,0421	0,0416	0,0414	0,0413
67	0,0439	0,0434	0,0432	0,0430
68	0,0458	0,0453	0,0450	0,0449
69	0,0479	0,0474	0,0471	0,0469
70	0,0503	0,0496	0,0493	0,0491

**TABELLA 8 - RENDITA VITALIZIA - FEMMINE**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dopo il 1965 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0273	0,0271	0,0270	0,0270
56	0,0281	0,0279	0,0278	0,0277
57	0,0289	0,0287	0,0286	0,0285
58	0,0297	0,0295	0,0294	0,0293
59	0,0306	0,0304	0,0303	0,0302
60	0,0316	0,0313	0,0312	0,0311
61	0,0326	0,0324	0,0322	0,0321
62	0,0337	0,0334	0,0333	0,0332
63	0,0349	0,0346	0,0344	0,0343
64	0,0361	0,0358	0,0356	0,0355
65	0,0375	0,0371	0,0369	0,0368
66	0,0389	0,0385	0,0383	0,0382
67	0,0404	0,0400	0,0398	0,0397
68	0,0421	0,0416	0,0414	0,0413
69	0,0439	0,0434	0,0432	0,0430
70	0,0458	0,0453	0,0450	0,0449



## TABELLE

**TABELLA 9 - RENDITA CERTA 5 ANNI - MASCHI**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati prima del 1941 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
58	0,0383	0,0379	0,0377	0,0376
59	0,0397	0,0393	0,0391	0,0390
60	0,0412	0,0407	0,0405	0,0404
61	0,0428	0,0423	0,0421	0,0420
62	0,0445	0,0440	0,0438	0,0436
63	0,0463	0,0458	0,0455	0,0454
64	0,0483	0,0477	0,0474	0,0473
65	0,0504	0,0498	0,0495	0,0493
66	0,0527	0,0520	0,0517	0,0515
67	0,0551	0,0544	0,0540	0,0538
68	0,0577	0,0570	0,0566	0,0563
69	0,0606	0,0597	0,0593	0,0590
70	0,0636	0,0627	0,0622	0,0619

**TABELLA 11 - RENDITA CERTA 5 ANNI - MASCHI**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dal 1952 incluso al 1965 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0324	0,0322	0,0320	0,0319
56	0,0335	0,0332	0,0330	0,0329
57	0,0346	0,0343	0,0341	0,0340
58	0,0357	0,0354	0,0352	0,0351
59	0,0370	0,0366	0,0364	0,0363
60	0,0383	0,0379	0,0377	0,0376
61	0,0397	0,0393	0,0391	0,0390
62	0,0412	0,0407	0,0405	0,0404
63	0,0428	0,0423	0,0421	0,0420
64	0,0445	0,0440	0,0438	0,0436
65	0,0463	0,0458	0,0455	0,0454
66	0,0483	0,0477	0,0474	0,0473
67	0,0504	0,0498	0,0495	0,0493
68	0,0527	0,0520	0,0517	0,0515
69	0,0551	0,0544	0,0540	0,0538
70	0,0577	0,0570	0,0566	0,0563

**TABELLA 10 - RENDITA CERTA 5 ANNI - MASCHI**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dal 1942 incluso al 1951 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0335	0,0332	0,0330	0,0329
56	0,0346	0,0343	0,0341	0,0340
57	0,0357	0,0354	0,0352	0,0351
58	0,0370	0,0366	0,0364	0,0363
59	0,0383	0,0379	0,0377	0,0376
60	0,0397	0,0393	0,0391	0,0390
61	0,0412	0,0407	0,0405	0,0404
62	0,0428	0,0423	0,0421	0,0420
63	0,0445	0,0440	0,0438	0,0436
64	0,0463	0,0458	0,0455	0,0454
65	0,0483	0,0477	0,0474	0,0473
66	0,0504	0,0498	0,0495	0,0493
67	0,0527	0,0520	0,0517	0,0515
68	0,0551	0,0544	0,0540	0,0538
69	0,0577	0,0570	0,0566	0,0563
70	0,0606	0,0597	0,0593	0,0590

**TABELLA 12 - RENDITA CERTA 5 ANNI - MASCHI**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dopo il 1966 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0314	0,0312	0,0311	0,0310
56	0,0324	0,0322	0,0320	0,0319
57	0,0335	0,0332	0,0330	0,0329
58	0,0346	0,0343	0,0341	0,0340
59	0,0357	0,0354	0,0352	0,0351
60	0,0370	0,0366	0,0364	0,0363
61	0,0383	0,0379	0,0377	0,0376
62	0,0397	0,0393	0,0391	0,0390
63	0,0412	0,0407	0,0405	0,0404
64	0,0428	0,0423	0,0421	0,0420
65	0,0445	0,0440	0,0438	0,0436
66	0,0463	0,0458	0,0455	0,0454
67	0,0483	0,0477	0,0474	0,0473
68	0,0504	0,0498	0,0495	0,0493
69	0,0527	0,0520	0,0517	0,0515
70	0,0551	0,0544	0,0540	0,0538



## TABELLE

**TABELLA 13 - RENDITA CERTA 5 ANNI - FEMMINE**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati prima del 1943 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
56	0,0306	0,0304	0,0303	0,0302
57	0,0316	0,0313	0,0312	0,0311
58	0,0326	0,0323	0,0322	0,0321
59	0,0337	0,0334	0,0333	0,0332
60	0,0348	0,0345	0,0344	0,0343
61	0,0361	0,0358	0,0356	0,0355
62	0,0374	0,0371	0,0369	0,0368
63	0,0388	0,0385	0,0383	0,0381
64	0,0404	0,0400	0,0397	0,0396
65	0,0420	0,0416	0,0413	0,0412
66	0,0438	0,0433	0,0431	0,0429
67	0,0457	0,0452	0,0449	0,0448
68	0,0478	0,0472	0,0469	0,0467
69	0,0500	0,0494	0,0491	0,0489
70	0,0525	0,0518	0,0515	0,0513

**TABELLA 14 - RENDITA CERTA 5 ANNI - FEMMINE**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dal 1944 incluso al 1950 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0289	0,0287	0,0285	0,0285
56	0,0297	0,0295	0,0294	0,0293
57	0,0306	0,0304	0,0303	0,0302
58	0,0316	0,0313	0,0312	0,0311
59	0,0326	0,0323	0,0322	0,0321
60	0,0337	0,0334	0,0333	0,0332
61	0,0348	0,0345	0,0344	0,0343
62	0,0361	0,0358	0,0356	0,0355
63	0,0374	0,0371	0,0369	0,0368
64	0,0388	0,0385	0,0383	0,0381
65	0,0404	0,0400	0,0397	0,0396
66	0,0420	0,0416	0,0413	0,0412
67	0,0438	0,0433	0,0431	0,0429
68	0,0457	0,0452	0,0449	0,0448
69	0,0478	0,0472	0,0469	0,0467
70	0,0500	0,0494	0,0491	0,0489

**TABELLA 15 - RENDITA CERTA 5 ANNI - FEMMINE**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dal 1952 incluso al 1965 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0281	0,0279	0,0278	0,0277
56	0,0289	0,0287	0,0285	0,0285
57	0,0297	0,0295	0,0294	0,0293
58	0,0306	0,0304	0,0303	0,0302
59	0,0316	0,0313	0,0312	0,0311
60	0,0326	0,0323	0,0322	0,0321
61	0,0337	0,0334	0,0333	0,0332
62	0,0348	0,0345	0,0344	0,0343
63	0,0361	0,0358	0,0356	0,0355
64	0,0374	0,0371	0,0369	0,0368
65	0,0388	0,0385	0,0383	0,0381
66	0,0404	0,0400	0,0397	0,0396
67	0,0420	0,0416	0,0413	0,0412
68	0,0438	0,0433	0,0431	0,0429
69	0,0457	0,0452	0,0449	0,0448
70	0,0478	0,0472	0,0469	0,0467

**TABELLA 16 - RENDITA CERTA 5 ANNI - FEMMINE**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dopo il 1965 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0273	0,0271	0,0270	0,0269
56	0,0281	0,0279	0,0278	0,0277
57	0,0289	0,0287	0,0285	0,0285
58	0,0297	0,0295	0,0294	0,0293
59	0,0306	0,0304	0,0303	0,0302
60	0,0316	0,0313	0,0312	0,0311
61	0,0326	0,0323	0,0322	0,0321
62	0,0337	0,0334	0,0333	0,0332
63	0,0348	0,0345	0,0344	0,0343
64	0,0361	0,0358	0,0356	0,0355
65	0,0374	0,0371	0,0369	0,0368
66	0,0388	0,0385	0,0383	0,0381
67	0,0404	0,0400	0,0397	0,0396
68	0,0420	0,0416	0,0413	0,0412
69	0,0438	0,0433	0,0431	0,0429
70	0,0457	0,0452	0,0449	0,0448



## TABELLE

**TABELLA 17 - RENDITA CERTA 10 ANNI - MASCHI**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati prima del 1941 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
58	0,0379	0,0376	0,0374	0,0373
59	0,0393	0,0389	0,0387	0,0386
60	0,0407	0,0403	0,0401	0,0400
61	0,0422	0,0418	0,0416	0,0414
62	0,0438	0,0433	0,0431	0,0430
63	0,0455	0,0450	0,0448	0,0446
64	0,0472	0,0467	0,0465	0,0463
65	0,0491	0,0486	0,0483	0,0482
66	0,0511	0,0505	0,0503	0,0501
67	0,0532	0,0526	0,0523	0,0521
68	0,0554	0,0548	0,0545	0,0543
69	0,0577	0,0571	0,0567	0,0565
70	0,0601	0,0594	0,0591	0,0589

**TABELLA 19 - RENDITA CERTA 10 ANNI - MASCHI**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dal 1952 incluso al 1965 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0323	0,0320	0,0319	0,0318
56	0,0333	0,0330	0,0329	0,0328
57	0,0343	0,0341	0,0339	0,0338
58	0,0355	0,0352	0,0350	0,0349
59	0,0367	0,0363	0,0362	0,0361
60	0,0379	0,0376	0,0374	0,0373
61	0,0393	0,0389	0,0387	0,0386
62	0,0407	0,0403	0,0401	0,0400
63	0,0422	0,0418	0,0416	0,0414
64	0,0438	0,0433	0,0431	0,0430
65	0,0455	0,0450	0,0448	0,0446
66	0,0472	0,0467	0,0465	0,0463
67	0,0491	0,0486	0,0483	0,0482
68	0,0511	0,0505	0,0503	0,0501
69	0,0532	0,0526	0,0523	0,0521
70	0,0554	0,0548	0,0545	0,0543

**TABELLA 18 - RENDITA CERTA 10 ANNI - MASCHI**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dal 1942 incluso al 1951 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0333	0,0330	0,0329	0,0328
56	0,0343	0,0341	0,0339	0,0338
57	0,0355	0,0352	0,0350	0,0349
58	0,0367	0,0363	0,0362	0,0361
59	0,0379	0,0376	0,0374	0,0373
60	0,0393	0,0389	0,0387	0,0386
61	0,0407	0,0403	0,0401	0,0400
62	0,0422	0,0418	0,0416	0,0414
63	0,0438	0,0433	0,0431	0,0430
64	0,0455	0,0450	0,0448	0,0446
65	0,0472	0,0467	0,0465	0,0463
66	0,0491	0,0486	0,0483	0,0482
67	0,0511	0,0505	0,0503	0,0501
68	0,0532	0,0526	0,0523	0,0521
69	0,0554	0,0548	0,0545	0,0543
70	0,0577	0,0571	0,0567	0,0565

**TABELLA 20 - RENDITA CERTA 10 ANNI - MASCHI**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dopo il 1966 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0313	0,0311	0,0310	0,0309
56	0,0323	0,0320	0,0319	0,0318
57	0,0333	0,0330	0,0329	0,0328
58	0,0343	0,0341	0,0339	0,0338
59	0,0355	0,0352	0,0350	0,0349
60	0,0367	0,0363	0,0362	0,0361
61	0,0379	0,0376	0,0374	0,0373
62	0,0393	0,0389	0,0387	0,0386
63	0,0407	0,0403	0,0401	0,0400
64	0,0422	0,0418	0,0416	0,0414
65	0,0438	0,0433	0,0431	0,0430
66	0,0455	0,0450	0,0448	0,0446
67	0,0472	0,0467	0,0465	0,0463
68	0,0491	0,0486	0,0483	0,0482
69	0,0511	0,0505	0,0503	0,0501
70	0,0532	0,0526	0,0523	0,0521



## TABELLE

**TABELLA 21 - RENDITA CERTA 10 ANNI - FEMMINE**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati prima del 1943 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
56	0,0306	0,0303	0,0302	0,0301
57	0,0315	0,0313	0,0311	0,0310
58	0,0325	0,0322	0,0321	0,0320
59	0,0336	0,0333	0,0332	0,0331
60	0,0347	0,0344	0,0343	0,0342
61	0,0359	0,0356	0,0355	0,0354
62	0,0372	0,0369	0,0367	0,0366
63	0,0386	0,0383	0,0381	0,0380
64	0,0401	0,0397	0,0395	0,0394
65	0,0417	0,0413	0,0411	0,0409
66	0,0434	0,0429	0,0427	0,0426
67	0,0452	0,0447	0,0445	0,0443
68	0,0471	0,0466	0,0464	0,0462
69	0,0492	0,0487	0,0484	0,0482
70	0,0515	0,0509	0,0506	0,0504

**TABELLA 22 - RENDITA CERTA 10 ANNI - FEMMINE**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dal 1944 incluso al 1950 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0288	0,0286	0,0285	0,0284
56	0,0297	0,0294	0,0293	0,0293
57	0,0306	0,0303	0,0302	0,0301
58	0,0315	0,0313	0,0311	0,0310
59	0,0325	0,0322	0,0321	0,0320
60	0,0336	0,0333	0,0332	0,0331
61	0,0347	0,0344	0,0343	0,0342
62	0,0359	0,0356	0,0355	0,0354
63	0,0372	0,0369	0,0367	0,0366
64	0,0386	0,0383	0,0381	0,0380
65	0,0401	0,0397	0,0395	0,0394
66	0,0417	0,0413	0,0411	0,0409
67	0,0434	0,0429	0,0427	0,0426
68	0,0452	0,0447	0,0445	0,0443
69	0,0471	0,0466	0,0464	0,0462
70	0,0492	0,0487	0,0484	0,0482

**TABELLA 23 - RENDITA CERTA 10 ANNI - FEMMINE**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dal 1951 incluso al 1964 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0280	0,0278	0,0277	0,0277
56	0,0288	0,0286	0,0285	0,0284
57	0,0297	0,0294	0,0293	0,0293
58	0,0306	0,0303	0,0302	0,0301
59'	0,0315	0,0313	0,0311	0,0310
60	0,0325	0,0322	0,0321	0,0320
61	0,0336	0,0333	0,0332	0,0331
62	0,0347	0,0344	0,0343	0,0342
63	0,0359	0,0356	0,0355	0,0354
64	0,0372	0,0369	0,0367	0,0366
65	0,0386	0,0383	0,0381	0,0380
66	0,0401	0,0397	0,0395	0,0394
67	0,0417	0,0413	0,0411	0,0409
68	0,0434	0,0429	0,0427	0,0426
69	0,0452	0,0447	0,0445	0,0443
70	0,0471	0,0466	0,0464	0,0462

**TABELLA 24 - RENDITA CERTA 10 ANNI - FEMMINE**

Conversione del capitale in rendita su testa singola - Tasso tecnico 0%  
Rendita annua per € 1 di capitale convertito - Coefficienti validi solo per coloro che sono nati dopo il 1965 incluso.

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,0273	0,0271	0,0270	0,0269
56	0,0280	0,0278	0,0277	0,0277
57	0,0288	0,0286	0,0285	0,0284
58	0,0297	0,0294	0,0293	0,0293
59	0,0306	0,0303	0,0302	0,0301
60	0,0315	0,0313	0,0311	0,0310
61	0,0325	0,0322	0,0321	0,0320
62	0,0336	0,0333	0,0332	0,0331
63	0,0347	0,0344	0,0343	0,0342
64	0,0359	0,0356	0,0355	0,0354
65	0,0372	0,0369	0,0367	0,0366
66	0,0386	0,0383	0,0381	0,0380
67	0,0401	0,0397	0,0395	0,0394
68	0,0417	0,0413	0,0411	0,0409
69	0,0434	0,0429	0,0427	0,0426
70	0,0452	0,0447	0,0445	0,0443